



## **Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria**

n. 221/13 R.V.G..

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Giuseppe Pericone, giudice onorario;
- dr. G.M. Patrizia Surace, giudice onorario;

esaminati gli atti del fascicolo in oggetto, relativo ai minorenni F.G. e A.R., meglio generalizzate in atti;

letta l'istanza presentata dai nonni paterni F.A. e D.G., volta ad ottenere l'affidamento dei nipoti sopra indicati;

preso atto della richiesta del p.m. in sede, che ha sollecitato l'accoglimento dell'istanza con le dovute prescrizioni;

ha pronunciato il seguente

### **decreto**

Con provvedimento emesso in data 6.3.2012 questo tribunale decretava la decadenza di F.S.A. dalla potestà genitoriale sui figli minori e, nel contempo, disponeva l'allontanamento dei medesimi dall'abitazione dei nonni materni, con affidamento all'U.S.S.M. di (...) e al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di assistenza, controllo e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con l'U.O. di Neuro-psichiatria infantile dell'A.S.P. di riferimento.

Con il medesimo decreto questo giudice demandava alle superiori agenzie territoriali di verificare la sussistenza nell'ambito parentale di figure valide (nonché estranee alla cultura malavitosa stigmatizzata) cui affidare i minori e, nelle more, di provvedere all'immediato inserimento dei medesimi in una casa-famiglia da reperirsi preferibilmente fuori dalla provincia di (...), con divieto di contatto con i familiari in motivazione indicati sino a diverso suggerimento degli esperti dell'U.O. di N.P.I. delegati.

Tale statuizione era adottata – d'urgenza e *inaudita altera parte* – per le gravi condotte agite in pregiudizio dei minori dal padre F.S.A. -

detenuto in espiazione pena per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro - e dai nonni materni (C.M. e L.A.R.), che non si erano fatti scrupolo di strumentalizzare i nipoti al fine di indurre la loro madre M.C.C. – poi suicidatasi per le vessazioni patite al suo rientro a (...) nell'abitazione familiare - a ritrattare le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria e ad abbandonare la località protetta in cui si trovava in regime di protezione (cfr., al riguardo, il decreto emesso da questo tribunale per i minorenni in data 6.3.2012, alla cui motivazione si rinvia per relationem).

In ottemperanza del provvedimento riassunto, i minori F. erano collocati dapprima in un gruppo-appartamento sito in (...) e, dopo l'assunzione delle necessarie informazioni sociali e di polizia, affidati agli zii F.C. e R.S., residenti a (...) (v. decreto del 17.7.2012).

\*\*\*\*\*

La situazione personale delle minori così delineata, che aveva consentito alle medesime di raggiungere un accettabile quadro di equilibrio psicologico dopo i traumi patiti, subiva tuttavia un'evoluzione dopo la scarcerazione nel (...) del padre F.S.A..

E invero, in concomitanza con la predetta scarcerazione per espiazione della pena detentiva inflitta per il reato di 416 bis c.p. e il suo rientro a (...), i nonni paterni F.A. e D.G. formulavano in data 15.7.2014 istanza di affidamento delle nipoti.

Sentiti in merito, gli istanti segnalavano di non avere inoltrato in precedenza istanza di affidamento delle nipoti, perché prima si erano dichiarati disponibili la figlia C. e il genero R.S.

Aggiungevano poi di volersi occupare in modo pieno delle minori assumendosi l'impegno di evitare ogni contatto tra le stesse, la famiglia C. e, più in generale, con l'ambiente di (...).

In particolare, segnalavano che, dopo la morte di M.C.C. non vi era stato più alcun rapporto con i consuoceri, che addirittura non li avevano avvisati nell'immediatezza della morte della loro figlia.

Riferivano, infine, che il figlio S.A., dopo la scarcerazione era tornato a vivere nella casa coniugale di via (...) con il figlio A. e, pur smarrito dopo dieci anni di privazione della libertà, aveva ripreso a lavorare nel negozio di autoricambi di proprietà, evitando ogni contatto con persone pregiudicate o comunque poco rassicuranti.

Contestualmente, F.C. e R.S., zii delle minori, sollecitavano a questo tribunale una revoca del provvedimento di affidamento delle nipoti.

Nel dettaglio, i coniugi F.-R., più volte sentiti in merito, dichiaravano: 1) di non essere in grado di sostenere le pressioni provenienti dai loro genitori e dal fratello che, in regime di libertà vigilata, non poteva

recarsi a (...) per visitare le figlie; 2) di volersi costituire una loro famiglia, eventualmente con figli, e la presenza delle nipoti ostacolava il loro progetto; 3) di avere svolto una dispendiosa opera di risanamento psicologico in favore delle nipoti, profondamente turbate per i tragici accadimenti familiari, con esaurimento delle loro risorse personali ed emotive; 4) di avere impedito, anche a costo di sacrifici personali resistendo a pressioni, ogni contatto tra le minori e i parenti di parte materna; 5) di avere avvertito anche l'ostilità della famiglia C. e, in particolare, della nonna materna L.A.R., che in alcune missive inviate a G. non aveva nascosto il suo risentimento nei confronti degli affidatari, ritenuti responsabili dell'interruzione dei rapporti dei medesimi C. con le loro nipoti; 6) che in diverse occasioni G.C, figlio della predetta L.A.R., e la madre di quest'ultima (bisnonna delle minori) avevano fatto pressioni per il rientro delle bambine a (...), motivo per il quale vi erano stati numerosi scontri verbali con i predetti (*"In più di un'occasione ho avuto uno scontro verbale sia con C.G. sia con la bisnonna, ribadendo che non era possibile alcun contatto tra loro e le minori, in quanto ciò stabilito dal tribunale"*).

I coniugi R.-F. aggiungevano poi che, al di fuori dei nonni paterni, non vi erano altri parenti idonei e disponibili ad occuparsi delle nipoti. La signora F.C., in particolare, riferiva che i suoi genitori, pur anziani, potevano garantire serenità e continuità affettiva alle nipoti, anche se il contesto territoriale del comune di (...) non rappresentava l'ambiente ideale; inoltre, dopo essersi rammaricata di essere stata lasciata sola dalla sua famiglia nella difficile gestione delle nipoti (rimarcando, in particolare, il disinteresse della sorella residente in (...) e l'ingiusto risentimento nei suoi confronti degli altri familiari), segnalava che, in alternativa ai suoi genitori, poteva rappresentare una risorsa la direttrice della casa-famiglia (...) di (...) dove erano state ospiti le minori, che aveva continuato ad intrattenere buoni rapporti con le medesime.

La predetta F. aggiungeva poi che: 1) i nipoti A. e G.F. continuavano a ribadire che tutte le intercettazioni operate nel processo penale a carico dei nonni materni "sono delle scartoffie", ritenendo che fosse colpa di lei, zia, l'allontanamento dai nonni materni; 2) la nipote "T." versava in una condizione di sofferenza psicologica e, ogni qualvolta si parlava della madre, "diventava una belva"; 3) **la medesima T. non si era fatta scrupolo di minacciare di morte, per motivi futili, lei e il marito**; 4) dopo la morte della cognata "C." tra i suoi genitori e i C. non vi erano stati più rapporti; 5) con la cognata M.C.C. vi era "un

rapporto splendido” e, per tale motivo, avevano sempre parlato bene ai nipoti della loro madre .

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, questo tribunale disponeva l’audizione di F.S.A., padre delle minori G. e A.R., il quale anzitutto confermava di essere tornato a vivere, con il figlio A., presso l’abitazione coniugale di Via (...), ubicata sopra quella dei suoceri C.M. e L.A.R., che erano stati da poco scarcerati dopo un periodo di detenzione.

Il predetto F. – udito dal giudice delegato e dal P.M. dr. C.M. alla presenza del suo difensore di fiducia - chiedeva poi di essere reintegrato nella responsabilità parentale sui figli minori e sollecitava l’affidamento dei medesimi ai suoi genitori, in modo tale da poterli vedere quotidianamente.

Dopo avere inizialmente premesso che i suoceri in sua presenza non avevano mai picchiato la moglie o maltrattato i suoi figli, il medesimo F. – dinanzi alla contestazione delle emergenze investigative – mutava registro e censurava apertamente la condotta del suocero C.M. che, come appreso dal figlio A., aveva picchiato la moglie M.C. davanti ai suoi figli (**“non è assolutamente corretta la condotta di mio suocero che, come mi è stato riferito da mio figlio A., picchiava mia moglie davanti ai figli”**).

F.S.A. ribadiva poi di non avere avuto modo di contestare tale circostanza a C.M., ma confermava di ritenere maltrattante nei confronti dei suoi figli tale condotta, ove corrispondesse al vero quello riferitogli dal figlio A. e quanto emerso dai contenuti delle intercettazioni operate nel procedimento penale connesso alla presente vicenda (**“ Se le cose stanno come mi ha riferito A. e risultato dalle intercettazioni, la condotta tenuta da C.M. è stata maltrattante anche nei confronti dei miei figli”**).

Il F. ribadiva che anche la condotta della suocera L.A.R. nei confronti della figlia G. era stata inadeguata, nella misura in cui aveva usato la bambina – all’epoca dodicenne – per costringere la moglie M.C.C. a rientrare a (...) (**“Dopo che lei mi ha riassunto il contenuto della conversazione n.progressivo 326 intercettata il giorno (...) ore (...) sull’utenza (...) in uso a C.M.C., posso affermare che i miei suoceri e, in particolare, L.A.R., hanno usato mia figlia per ricattare psicologicamente mia moglie per costringerla a tornare. Ribadisco che è una condotta erranea che non ha tutelato l’equilibrio psicologico della bambina”**).

Ancora il medesimo F. segnalava – soprattutto per amore dei suoi figli - di volere prendere le distanze dalla famiglia C., di volersi allontanare

dall'abitazione di Via (...) e di essere intenzionato a rispettare tutte le prescrizioni impartitegli dal tribunale per i minorenni finalizzate al recupero delle sue competenze genitoriali (**“ Io per i miei figli ho deciso di prendere le distanze dalla famiglia C. e mi allontanerò dall'abitazione di via (...).Io amo i miei figli e rinnego in tutto e per tutto la famiglia C. che è stata maltrattante sia per mia moglie che per i miei figli; io addebito ai C. tutte le conseguenze nefaste relative ai miei figli e vorrei cercare di recuperare distaccandomi da loro e quando mi sarà possibile troverò un'abitazione fuori (...)”**).

Quanto alla scelta della moglie di collaborare con la giustizia, il F. anzitutto dichiarava di essere molto dispiaciuto per la morte della congiunta e per la circostanza che i figli avessero così perso la madre; aggiungeva poi che la moglie – figura positiva, la cui scelta di collaborare con la giustizia non poteva che essere meritevole - aveva fatto bene ad accusare i suoi genitori (**“ Leggendo gli atti delle varie vicende giudiziarie, posso affermare che mia moglie ha fatto bene a collaborare e accusare i suoi genitori...Per me mia moglie è una figura positiva e la scelta di collaborare con la giustizia non può che essere meritevole”**).

Quanto al modello educativo da proporre ai figli, il medesimo F. aggiungeva che, con l'aiuto di uno psicologo, era suo intento raccontare ai figli “tutte le vicende” dei C. e della madre e di volerli aiutare in questo difficile percorso.

Auspitava, inoltre, che i figli non avessero alcun contatto, dopo tante sofferenze, con la famiglia C. (**“La famiglia C. è stata deleteria per le conseguenze psicologiche e mediatiche provocate ai miei figli”**) e di essere intenzionato a rispettare le prescrizioni che in tal senso il tribunale per i minorenni gli avrebbe imposto.

Aggiungeva, infine, di essere rammaricato del rinvio a giudizio dinanzi a questo Tribunale per i Minorenni dei figli A. e G. per l'imputazione di falsa testimonianza (conseguente alla deposizione dei giovani dinanzi alla Corte di Assise di (...) nel processo penale relativo alla morte di M.C.C.) e addebitava ancora una volta ai suoceri l'eventuale pregiudizio che l'esito di tale vicenda processuale potrebbe arrecare ai medesimi.

\*\*\*\*\*

Così ricostruita la vicenda, deve osservarsi che, essendo venuta meno la disponibilità dei coniugi R.-F., si ripropone la questione relativa all'affidamento delle minori F.G. e A.R.

Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, questo tribunale reputa che, con le dovute precauzioni e le debite prescrizioni, l'affidamento

ai nonni paterni sia la soluzione meno traumatica per le due giovani, tenuto conto delle precarie condizioni psicologiche e della necessità di assicurare alle stesse una continuità affettiva in un ambito parentale sano.

Come correttamente rilevato dal P.M. in sede, l'affidamento etero-familiare delle due minori – soluzione che assicurerebbe da pressioni derivanti dal contesto di (...), luogo dove si è consumata la tragedia familiare e dove tuttora vivono i nonni e i parenti materni – non sembra attuabile senza procurare ulteriori turbative alle due ragazze, alle quali non gioverebbero traumatici trasferimenti e, comunque, ulteriori conflitti e tensioni familiari.

Peraltro, anche lo specialista psicologo dell'U.O. di N.P.I. di (...) che segue le due giovani ha segnalato l'opportunità, in caso di affidamento etero-familiare, di preparare adeguatamente le minorenni - soprattutto, G. - al fine di scongiurare il rischio di atti autolesionistici.

Ciò premesso, il complesso delle circostanze richiamate e la difficoltà di reperire in tempi brevi una famiglia idonea e disponibile ad accogliere le due minori – latrici di un tragico portato personale e familiare – non rende, allo stato, praticabile altra soluzione.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che neppure l'inserimento in una struttura comunitaria pare una soluzione adeguata, in quanto – oltre che provocare ulteriore sofferenza (soprattutto alla piccola A.R.) - potrebbe essere travisata come risultato di ulteriore penalizzazione e rischierebbe di non essere funzionale alle esigenze psico-evolutive delle medesime minori.

Tale opzione potrà, però, essere presa in considerazione, ove non dovessero essere rispettate le prescrizioni educative del presente decreto e nel caso di riscontrato pregiudizio per le minori.

Pertanto, pur dovendosi rilevare la non completa idoneità dei richiedenti per motivi legati all'età anagrafica e alla capacità culturale di rapportarsi con le due ragazze, deve accogliersi l'istanza di affidamento avanzata da F.A. e D.G..

Tale soluzione, peraltro, è stata auspicata dalle due minorenni, in un'ottica di progressivo ricongiungimento alla (idealizzata) figura paterna, dopo dieci anni di carcerazione.

Gli affidatari dovranno attenersi - a pena di più drastici provvedimenti (affidamento etero-familiare delle minori, con conseguente allontanamento dal domicilio dei nonni paterni) - alle prescrizioni educative necessarie a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico alle due giovani.

Infatti, non sembra del tutto adeguato il modello educativo teorizzato dagli stessi, ovvero quello di non parlare della figura materna per “non rivangare il passato e provocare sofferenza”.

Al contrario, come sostenuto dallo specialista psicologo dr. S.S. con argomentazioni condivisibili, è necessario preparare le minori e indirizzarle verso un percorso educativo che consenta di elaborare in termini positivi la figura materna e la sua scelta di rendere testimonianza di giustizia, nonché di collocare nel giusto quadro morale le deleterie figure dei nonni e degli zii materni<sup>1</sup>.

Pertanto, F.A. e D.G. dovranno, anzitutto, evitare ogni contatto (visivo, epistolare, telefonico e telematico), tra le minori e i parenti di parte materna, ovvero i componenti della famiglia C..

I medesimi, inoltre, dovranno rispettare le prescrizioni che saranno loro impartite dallo specialista dell’U.O. di N.P.I. di (...) (dr. S.S.) per consentire alle minori di superare la difficile situazione psicologica ed elaborare in termini positivi la figura materna.

Pertanto, i predetti affidatari dovranno accompagnare le minori presso l’U.O. di N.P.I. di (...) e, altresì, rispettare le prescrizioni impartite dagli operatori dell’Ufficio di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia di (...), che dovrà elaborare – tenuto conto delle indicazioni dello psicologo e avvalendosi anche del supporto dei dirigenti scolastici – un programma di sostegno e di educazione alla legalità, finalizzato allo svincolo dalla cultura deteriore stigmatizzata e alla positiva elaborazione della figura materna.

Non vi è dubbio che, come già evidenziato nel decreto emesso in data 6.3.2012 e come puntualmente descritto nelle sentenza di condanna emesse dalla Corte di Assise di (...) e in data (...) dal G.I.P. presso il Tribunale di (...) nel procedimento nr.3875/2013 RGNR DDA (quest’ultima acquisita agli atti del presente procedimento), C.M.,

---

<sup>1</sup> *“L’età avanzata dei nonni paterni e il livello culturale non permette loro di opportunamente calibrare un assetto pedagogico-educativo in grado di sostenere adeguatamente la loro successiva evoluzione psicologica e personale delle stesse e, pertanto, qualora il tribunale decidesse di accoglierne l’istanza di affidamento delle nipoti, andrebbero attivati dei supporti tecnici in grado di sostenere e rafforzare la loro missione educativa.....Gli stessi hanno dichiarato che è loro intenzione non menzionare con le nipoti il dramma che ha coinvolto le loro famiglie e, pertanto, di non introdurre l’argomento circa le vicissitudini patite dalla madre delle minori. Tale orientamento suscita legittime riserve e non appare condivisibile, dal momento che un processo di metabolizzazione degli eventi, da parte delle ragazze, deve comunque avvenire ed è bene che tale dinamica sia seguita ed accompagnata da un processo di sostegno psicologico delle stesse”.*

L.A.R. e C.G. abbiano, in concorso materiale e morale tra loro, maltrattato la congiunta M.C.C. utilizzandone i figli minori come strumento di ricatto al fine di farla ritornare a (...), con l'aggravante di avere agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante in (...) e comuni limitrofi, nota come cosca B. (v. capo d'imputazione relativo al procedimento penale sopra indicato).

Tale deleteria condotta, che ha indotto la congiunta al suicidio, è stata reiterata anche nei confronti dei nipoti minorenni, che sono stati: 1) sottoposti a incongrue pressioni psicologiche; 2) coinvolti in dinamiche dalle quali avrebbero dovuto essere preservati; 3) costretti ad assistere ad atti di violenza nei confronti della loro madre (come dichiarato da F.S.A. e drammaticamente emerso dal tenore di alcune conversazioni intercettate, come quella tra presenti registrata in data (...) tra F.S.A. e il figlio A., già commentata nel decreto in data 6.3.2013)<sup>2</sup>.

La negativa condotta registrata non è poi venuta meno neppure dopo l'emissione del decreto in data 6.3.2012, avendo tentato L.A.R. di eludere le statuizioni di questo tribunale, attraverso la madre e il fratello G.C., nonché con una sottile opera di denigrazione degli affidatari, sistematicamente operata nelle comunicazioni epistolari con le nipoti.

Al riguardo, devono pure considerarsi le dichiarazioni rese da F.C. a questo giudice in data 8.9.2014, là dove la medesima – nel giustificarsi in ordine ai motivi della rinuncia all'affidamento delle nipoti – segnalava un episodio verificatosi durante la deposizione del nipote F.A. nel processo penale instaurato presso la Corte di Assise di (...) per la morte della madre, nuovamente sintomatico dell'incapacità di L.A.R. di operare una revisione critica delle condotte censurate.

---

<sup>2</sup> (F.A.: "... Io ho perso una madre...guarda qua, arriva fino al limite della gelosia per non farla uscire con la macchina..per noi, ah, che cosa erano queste..che poi i Carabinieri hanno fatto la loro parte, però la base principale è stato lui, io sono rimasto quando ho detto alla mamma: o mamma, perché sei andata via? E lei: non hai visto come mi trattavano?...La mamma mi ha detto di essere tornata per me, per T., per R...". F.S.A.: "Ma la picchiavano? Chi la picchiava? F.A.:" Il nonno, ma per spavalderia che è un pagliaccio di merda, vedi come il signore lo ha castigato? ..Adesso ti dico una cosa; perché la trattavano male ed è voluta andare via, gliel'ha fatta pagare al nonno così..per come ragione io è sbagliato come faceva lui, poi dopo che è tornata si è sentita in colpa...Al nonno cosa posso dirgli? Questo qua mi sta mantenendo..non è che posso fare qualcosa?).



In tale occasione, evidenziava con rammarico e preoccupazione la F., il difensore di L.A.R., ovvero l'avv. A.C., si era scusato con lei, confidandole di essere stato costretto ad avallare la teoria dei C. e ad accusarla di essere stata la responsabile dell'allontanamento delle nipoti, pur nella consapevolezza di una realtà diversa (*“ L'avv. C. si è scusato con me dicendomi di essere stato costretto dalle circostanze a convalidare la teoria dei C., cioè che io fossi responsabile dell'allontanamento dei minori dall'abitazione dei nonni materni e non il tribunale minori...si è scusato di essere stato costretto ad accusarmi, giurandolo sul bene dei suoi figli, per il timore di essere revocato dall'incarico difensivo da parte della sua assistita L.A.R....”*).

Deve, quindi, essere ribadito il divieto assoluto di contatti (visivi, telefonici, telematici ed epistolari) tra le minori F. e i nonni C.-L. nonché con gli altri parenti di parte materna.

Il desiderio espresso dalle minori (soprattutto G.) di riprendere i contatti non può essere soddisfatto, non essendo in grado le medesime – per la tenera età e la consuetudine affettiva – di comprendere l'inadeguatezza normativa dei parenti del detto ramo.

A tal fine, gli affidatari F.A. e D.G. dovranno predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualunque forma di contatto, a pena di drastici provvedimenti (ossia, l'allontanamento delle nipoti, con affidamento etero-familiare o inserimento in struttura comunitaria), e rispettare le prescrizioni che saranno loro impartite dalle agenzie territoriali delegate al progetto educativo.

Parimenti, appare opportuno demandare al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega, il compito di operare i necessari controlli, da predisporre con le cautele imposte dalla tenera età dei minori e con onere di segnalare alla Procura della Repubblica per i Minorenni in sede eventuali violazioni della predetta statuizione.

A corollario della superiore proposizione, i minori F. devono essere co-affidati anche all'Ufficio di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia di (...) per la necessaria opera di vigilanza, assistenza e sostegno, che dovrà avvalersi della collaborazione del presidio “Libera” dell'area tirrenica della provincia di (...) (e, in particolare, dell'opera del responsabile di riferimento don P.D.M.) e dei servizi sociali territoriali.

Il co-affidamento delle minori all'U.S.S.M. è reso obbligatorio dal carico pendente presso questo tribunale rilevato nei confronti di F.G.

per il reato di falsa testimonianza<sup>3</sup> e per la condizione di evidente maltrattamento intrafamiliare (induzione psicologica e violenza assistita) cui sono state sottoposte le minori da parte dei nonni materni.

La competenza funzionale del predetto U.S.S.M. si ricava, altresì, dalla prevedibile iscrizione a carico della medesima F.G. di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, c.p. (minaccia grave alla zia F.C. e allo zio R.S.).

Non vi è dubbio che, a seguito della deposizione resa dai predetti coniugi R.-F., la condotta della minore G. debba essere segnalata al Procuratore della Repubblica per i minorenni in sede per le eventuali determinazioni di competenza.

\*\*\*\*\*

Non può, allo stato degli atti, accogliersi la richiesta di F.S.A. di essere reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori.

Il complesso delle circostanze già segnalate nel decreto emesso in data 6.3.2012 e in quello di conferma del 17.7.2012 non consente di opinare in contrario avviso.

La condanna del medesimo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche familiari segnalate e comunque – come accertato dalla sentenza richiamata – in contesti di criminalità organizzata depongono per la sua inadeguatezza normativa e di indirizzo nei confronti dei figli (presupposto imprescindibile per un corretto esercizio della potestà genitoriale).

Aggiungasi, a riprova della superiore statuizione, che il lungo periodo di detenzione del predetto F., la consequenziale assenza educativa dalla vita dei figli e l'ulteriore rilievo che il medesimo, dopo l'espiazione della pena, sia tornato a vivere nella casa coniugale e a stretto contatto con i suoceri, non lasciano spazio a determinazioni alternative.

Al riguardo, il tribunale ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dallo psicologo dell'A.S.P. dr. S.S., il quale ha segnalato che lo stesso F., *“avendo scontato oltre un decennio di carcere duro, avrebbe al momento la necessità di un supporto psicologico per riappropriarsi del ruolo paterno che, di fatto, non ha più agito*

---

<sup>3</sup> Procedimento penale n. 266/2013 RGNR contestato a F.G. per il “reato di cui all'art. 372 c.p., per avere, deponendo come teste dinanzi la Corte di Assise di (...), taciuto il vero e dichiarato il falso in ordine ad uno schiaffo subito dalla madre ad opera del nonno e riferendo circa la normalità dei rapporti tra la madre e i nonni”

*nell'ultimo decennio. Inoltre dal medesimo non provengono, allo stato, convincimenti certi di adesione alle prescrizioni avanzate dal Tribunale per i Minorenni e, tutto ciò, potrebbe inficiare gli sforzi finora profusi per tentare di sottrarre le ragazze ai condizionamenti del circuito familiare materno”.*

Ciò premesso, il tribunale non può fare a meno di registrare che, nel corso dell'udienza in data 23.9.2014, il predetto F. – dopo un primo momento di arresto sulle posizioni già censurate in favore dei suoceri – ha segnato un significativo passo in avanti, censurando duramente la condotta di C.M. e L.A.R. (“**Rinneo la famiglia C.**”) e riconoscendone le conseguenze pregiudizievoli arrecate alla moglie e ai figli.

Parimenti, apprezzabile è il proposito palesato dallo stesso di parlare in termini positivi ai figli della madre e della sua scelta di rendere testimonianza, nonché di organizzarsi autonomamente anche fuori dal comune di (...), al fine di ricongiungersi con i figli in un contesto sano.

Tuttavia, l'assenza di una chiara progettualità (di vita e lavorativa) e la necessità di verificare la sincerità dei suoi propositi di distacco dal malsano ambiente riassunto non consentono di accogliere, al momento, la sua domanda.

In altri termini, il tribunale ritiene che, al fine di verificare l'assenza di fini strumentali nei propositi palesati dal F., lo stesso deve essere sottoposto ad attenta osservazione personale e psicologica per un congruo lasso di tempo, nei termini suggeriti dallo specialista psicologo interpellato (v. relazioni in atti e dichiarazioni rese dal dr. S.S. innanzi a questo tribunale).

Pertanto, nel rigettare la domanda di reintegro nella responsabilità parentale, deve prescriversi al medesimo di osservare scrupolosamente le prescrizioni che gli saranno impartite dall'U.S.S.M. in sede e dallo psicologo dell'U.O. di N.P.I. di (...) dr. S.S., per il recupero delle sue competenze genitoriali e, nell'ottica sopra prospettata, per un corretto approccio con le figlie minori.

Solo dopo un congruo periodo di osservazione, non inferiore ad anni due (salvo diversi suggerimenti delle agenzie territoriali delegate all'attuazione del progetto educativo e/o significativi progressi del F., in discontinuità dal contesto familiare stigmatizzato), potrà essere sciolta la riserva in ordine al recupero delle competenze genitoriali del medesimo.

A tal fine, il F. dovrà rispettare anche le disposizioni che gli saranno impartite dall'U.S.S.M. di (...) e, con obbligo – essendo sottoposto a

misura di sicurezza - di attivarsi presso il magistrato di Sorveglianza di (...) per le necessarie autorizzazioni, prendere parte al progetto educativo che sarà elaborato dalla medesima agenzia territoriale, in collaborazione con lo psicologo dell'A.S.P. e dei volontari del presidio "Libera" indicato.

Aggiungasi, a corollario della superiore disposizione, che anche al medesimo F. deve essere prescritto l'obbligo di garantire il divieto assoluto di contatti tra le figlie e i parenti di parte materna, sicchè gli incontri tra il medesimo e le minori dovranno avvenire esclusivamente presso la casa degli affidatari.

La segnalata volontà degli zii paterni G.L./F.G. (già nominati dal giudice tutelare presso il tribunale di (...)) di non ricoprire l'incarico di tutori delle minori e la necessità di garantire una difesa tecnica delle medesime, nel contesto processuale delineato, impongono la nomina di un curatore speciale.

Il potenziale conflitto di interessi rappresentato da tale ostinata determinazione, l'indisponibilità degli attuali affidatari R.-F. e l'inopportunità di attribuire tale incarico ai nonni paterni, nella segnalata necessità di operare gli indispensabili controlli, suggeriscono di individuare una figura esterna, che potrebbe anche svolgere la funzione di tutore, ove la competente autorità giudiziaria si determinasse in tal senso.

A tal fine appare figura adeguata l'avv. F.P.D., che ha già ricoperto tale incarico in favore delle medesime minori.

Infine, le dichiarazioni rese da F.C. in data 8.9.2014 impongono la trasmissione di copia del verbale relativo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (...) per quanto di eventuale competenza.

Visti gli artt. 330 e ss. c.c., 737 e ss. c.p.c.

P.Q.M.

Conferma la decadenza di F.S.A. dalla responsabilità parentale sui figli minori F.G. e A..

Revoca l'affidamento delle medesime minori ai coniugi R.S. e F.C..

Affida F.G. e A.R. ai nonni paterni F.A. e D.G. per il termine di anni due.

Vieta ogni contatto (visivo, telefonico, telematico, epistolare) tra le minori F.G. e A. e i parenti di parte materna (nonni e zii).

Demanda al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, con facoltà di sub delega, la necessaria attività di vigilanza, con le cautele imposte dalla tenera età delle minori e con onere di

segnalare al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede eventuali violazioni delle statuizioni del presente decreto.

Co-affida le medesime minori all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con l'U.O. di Neuro-psichiatria infantile dell'A.S.P. di (...) e il Servizio Sociale territoriale.

Invita l'U.S.S.M. indicato, in ottemperanza alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 per l'attuazione delle piene funzioni di tutela dei minori dimoranti nella provincia di Reggio Calabria, a svolgere funzione di raccordo con questa autorità giudiziaria e a provvedere al coordinamento degli interventi in collaborazione con le agenzie territoriali indicate, ricercando momenti di contatto con il presidio "Libera" in motivazione richiamato.

Invita l'U.S.S.M. sopra indicato a relazionare a questo ufficio con cadenza semestrale e a raccordarsi, per l'opera di sostegno/educativa indicata, anche con i dirigenti scolastici degli istituti frequentati dalle minori F..

Prescrive a F.A., D.G. e F.S.A. di osservare scrupolosamente, a pena di drastici provvedimenti, le statuizioni del presente decreto e le disposizioni che saranno loro impartite dalle agenzie territoriali sopra indicate.

Invita F.S.A. a richiedere al magistrato di sorveglianza competente per territorio le necessarie autorizzazioni per adempiere le prescrizioni impartitegli per il recupero delle competenze genitoriali, ove l'ottemperanza delle stesse dovesse imporre un allontanamento temporaneo dal comune di (...).

Nomina curatore speciale di F.G. e A. l'avv. F.P.D., con avviso che potrà rivestire la qualifica di difensore tecnico delle minori.

Ordina, in ottemperanza alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013, la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per opportuna conoscenza e quanto di eventuale competenza.

Ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento e dei verbali di audizione dei coniugi F-R. al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede, per le eventuali determinazioni di competenza nei confronti di F.G. in ordine all'ipotesi criminosa di cui all'art. 612 secondo comma c.p..

Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al giudice tutelare presso il Tribunale di (...) per le determinazioni di competenza in ordine alle minori F..

Ordina la trasmissione di copia del verbale relativo alla deposizione resa in data 8.9.2014 da F.C. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (...) per quanto di eventuale competenza.

Dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.

Demanda ai giudici onorari dr. G.P. e dr.ssa G.M.P.S. il compito di monitorare la fase esecutiva del presente provvedimento.

Dispone la comunicazione/notificazione del presente decreto:1) al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede; 2) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; 3) al Giudice Tutelare presso il Tribunale di (...);4) al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria; 5) al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria;6) al Servizio Sociale dei comuni di (...) e (...); 7) all'U.O. di N.P.I. dell'A.S.P. di (...); 8) a F.S.A., C.M., C.G., L.A.R., F.A., D.G., F.C. e R.S.; 9) al Curatore speciale avv. F.P.D.; 10) all'U.S.S.M. (...) (don P.D.M.); 12) al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (...); 13) ai giudici onorari dr. G.P. e dr.ssa G.M.P.S.

Reggio Calabria, 14.10.2014

Il presidente